n.° 26/24 di p.llo int.
Procura della Re
PNAT. 1894/24 Tribunale

TRIBUNALE DI COMO

Linee operative condivise per l'accesso ai percorsi di recupero di cui all'art. 165 comma 5 c.p.

Il presente testo si propone di individuare le linee guida per poter accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena in ipotesi di condanna per le fattispecie di reato riconducibili alla cosiddetta "violenza di genere".

Come noto, la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (cosiddetto "Codice Rosso") ha riformato il quadro normativo sostanziale e processuale relativo a dette fattispecie delittuose.

Detto quadro è stato successivamente modificato anche dalla Legge 27 settembre 2021 n. 134 e, più incisivamente, dalla Legge 24 novembre 2023 n. 168.

In particolare, l'art. 6 della Legge n. 69 del 2019 ha introdotto, all'interno dell'art. 165 c.p., il comma 5, che prevede, per il catalogo di reati che costituiscono manifestazione di violenza domestica e di genere, quale condizione per l'accesso alla sospensione condizionale della pena, lo svolgimento di specifici percorsi di recupero presso Enti o Associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati. L'art. 15 comma 1 della Legge 168 del 2023 ha, poi, ulteriormente specificato le modalità di svolgimento di detti percorsi.

Nella versione attualmente in vigore, l'art.165 comma 5 c.p. prevede che "*nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,* ***la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso***

enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164 [...]".

Alla luce delle difficoltà operative nella concreta applicazione di detto disposto normativo e anche al fine di uniformarne l'applicazione, il presente elaborato si propone i seguenti obiettivi:
1) individuazione dei costi, dei termini di pagamento, delle modalità di presa di contatto e di presa in carico da parte degli Enti;
2) individuazione dei tempi di massima occorrenti per gli Enti per la predisposizione del programma;
3) individuazione dei criteri informatori generali dei "programmi", fatta salva l'individualizzazione e le specificazioni che si renderanno necessarie o opportune all'esito della presa in carico;
4) individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento della sospensione condizionale della pena ex art. 165 c. 5 c.p., in relazione alle varie soluzioni processuali prospettabili e degli adempimenti antecedenti all'emissione della sentenza;
5) individuazione dei contenuti essenziali del dispositivo di sentenza che tenga conto dei dettami normativi, ma, nondimeno, delle caratteristiche realistiche e realizzabili dei percorsi, comprensive del tempo occorrente per l'effettuazione di essi;
6) individuazione delle modalità di chiusura della procedura in caso di esito positivo o negativo di essa.

Il presente testo viene di seguito sottoscritto dal Tribunale di Como, dalla Procura della Repubblica presso Tribunale di Como, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, dalla Camera Penale di Como e Lecco, dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Como e dagli Enti attualmente operativi sul territorio comasco che offrono i percorsi di recupero di cui al dettato normativo, Fondazione Somaschi ONLUS – Unità locale Consultorio Icarus e Associazione InfraMente Onlus.

1. **Le modalità di presa di contatto e di presa in carico da parte dell'Ente, le esclusioni, le tempistiche, i programmi, i costi e i termini di pagamento.**

Nell'ambito del circondario del Tribunale di Como sono attualmente operativi la Fondazione Somaschi ONLUS – Unità locale Consultorio Icarus e l'Associazione InfraMente Onlus.

In particolare, il Consultorio Familiare Icarus, facente parte della Fondazione Somaschi Onlus, coordina e gestisce il servizio "Spazio per Uomini che vogliono cambiare"

Allo stesso modo, l'Associazione InfraMente Onlus ha istituito il "Servizio VIOL-A" dedicato al trattamento di autori di violenza e reato.

Per quel che concerne il costo del servizio prestato dai due Enti di cui sopra e con riferimento agli indagati/imputati che realizzeranno il primo colloquio a partire dal 01.01.2025, ci si adeguerà a quanto statuito normativamente e, in particolare, attualmente, dal Decreto n. 7365 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità del 14.05.2024 "DGR 778/2023: Definizione modalità operative, tempistiche di erogazione del contributo e modalità di rendicontazione della spesa", Allegato 1, paragrafo 3C, il quale stabilisce, allo stato, quanto segue:
1. il costo a carico del soggetto con pena sospesa è di € 1.000,00 esente IVA, anche se il soggetto interrompe il percorso;
2. per coloro che hanno difficoltà economiche (documentate tramite certificazione ISEE attestante il mancato superamento di € 12.838,01) il costo è di un terzo della tariffa completa e quindi pari a € 333,00 esente IVA.

Il pagamento da parte dell'utente avviene con questa modalità:
➢ Una prima tranche, pari ad un terzo del costo, ad inizio del percorso di valutazione
(tendenzialmente tra il 2° e il 3° incontro);
➢ Una seconda tranche a esito della valutazione individuale (presumibilmente al 4°-5° incontro);
➢ Il saldo finale del costo totale a inizio del percorso trattamentale, di gruppo o individuale.
Nel caso in cui l'utente abbandoni il percorso per sua scelta oppure il percorso venga interrotto dal servizio non vi è restituzione dell'importo fino ad allora versato.

Di seguito si indicano le modalità di presa di contatto e di presa in carico da

parte di detti Enti specificando, altresì, i destinatari del servizio, le categorie di soggetti escluse, nonché le modalità di svolgimento dei percorsi di recupero.

1.1. <u>"Spazio per Uomini che vogliono cambiare" Consultorio familiare Icarus.</u>

Con riguardo al servizio "Spazio per Uomini che vogliono cambiare", gestito dal Consultorio familiare Icarus:

- destinatari del servizio sono uomini maggiorenni autori di maltrattamenti e condotte violente commesse solo nei confronti del/della partner, restando conseguentemente esclusi gli autori di condotte criminose commesse al di fuori della relazione con il/la partner/*ex* partner;
- pur all'interno della categoria di cui al punto precedente sono considerati soggetti non idonei: soggetti con problematiche di dipendenze attive e non in carico ai servizi specialistici; soggetti con gravi problematiche psichiatriche non in carico ai servizi specialistici (tali che non rendano possibile la positiva partecipazione della persona al gruppo); soggetti che non siano in possesso di una competenza minima in lingua italiana (si intende per competenza minima la capacità di comprendere le domande/consegne, rispondere sulla base della propria esperienza e partecipare ad attività semi strutturate); soggetti che abbiano agito violenza sessuale al di fuori della relazione con la partner (aggressione sessuale su persona sconosciuta); soggetti che abbiano agito abusi sessuali su minorenni e/o persone affidate; soggetti che abbiano agito atti persecutori al di fuori della relazione con la partner;
- l'indagato/imputato, personalmente o a mezzo di difensore, deve prendere contatti con il servizio, inviando una mail al seguente indirizzo spazioperuomini@icarus-online.org;
- l'Ente trasmetterà in risposta una scheda e un modulo "privacy" da compilare e inviare via mail (**all. 1-2a**);
- contestualmente alla richiesta a mezzo mail, il richiedente, al fine di facilitare la presa in carico, dovrà allegare gli atti processuali in suo possesso (a mero titolo esemplificativo avviso *ex* art. 415 *bis* c.p.p., avviso di fissazione dell'udienza preliminare e richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio), indicando la data dell'udienza se già fissata, trasmettendo copia del proprio documento identificativo e comunicando il proprio numero di telefono cellulare;

- ricevuta la documentazione di cui sopra e ritenuto il soggetto preliminarmente idoneo ad accedere all'*iter*, l'Ente invierà entro una settimana il numero da contattare a cura del soggetto richiedente;
- il soggetto richiedente contatterà l'Ente che fisserà un primo colloquio entro un mese;
- all'esito di detto colloquio, se positivo, l'Ente rilascerà la dichiarazione di disponibilità all'avvio della valutazione propedeutica all'avvio del programma di cui all'**allegato 3a**;
- anche un eventuale diniego verrà trasmesso per iscritto in modo da poter essere prodotto all'Autorità Giudiziaria che potrà eventualmente concedere una proroga/rinvio al fine di reperire altro Ente avendo l'interessato mostrato la seria volontà di sottoporsi a tale percorso.

1.2. "Servizio VIOL-A" Associazione InfraMente Onlus.

Con riguardo al "Servizio VIOL-A" gestito da Associazione InfraMente Onlus:

- destinatari del servizio sono uomini maggiorenni autori di reati violenti o coinvolti in situazioni a rischio di condotte antisociali[1];
- sono previste esclusioni nelle seguenti ipotesi: insufficiente padronanza della lingua italiana o, in alternativa, della lingua inglese; presenza di condotte di dipendenza da alcol-droghe-azzardo, senza una comprovata presa in carico di SerT- SerD; presenza di disturbi di personalità o di disturbi mentali non presi in carico da CPS o altro servizio similare;
- l'indagato/imputato, personalmente o a mezzo di difensore, deve prendere contatti con il servizio, inviando una mail al seguente indirizzo servizioutenti@inframente.com;
- l'Ente trasmetterà in risposta una scheda e un modulo "privacy"da compilare e inviare via mail (**all. 1-2b**);
- contestualmente alla richiesta a mezzo mail, il richiedente, al fine di facilitare la presa in carico, dovrà allegare gli atti processuali in suo possesso (a mero titolo esemplificativo avviso *ex* art. 415 *bis* c.p.p., avviso di fissazione dell'udienza preliminare e richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio), indicando la data dell'udienza se già fissata, trasmettendo copia del proprio documento identificativo e

[1] L'Associazione InfraMente, attuando un servizio aggiuntivo, amplia l'accoglienza supportando anche donne autrici di reati violenti o coinvolte in situazioni a rischio di condotte antisociali

comunicando il proprio numero di telefono cellulare;

- ricevuta la documentazione di cui sopra e ritenuto il soggetto preliminarmente idoneo ad accedere all'*iter*, l'Ente invierà entro una settimana il numero da contattare a cura del soggetto richiedente;
- il soggetto richiedente contatterà l'Ente che fisserà un primo colloquio entro un mese;
- all'esito di detto colloquio, se positivo, l'Ente rilascerà la dichiarazione di disponibilità alla presa in carico, descritta nei tempi e nei modi di cui al programma dell'**allegato 3b**;
- anche un eventuale diniego verrà trasmesso per iscritto in modo da poter essere prodotto all'Autorità Giudiziaria che potrà eventualmente concedere una proroga/rinvio al fine di reperire altro Ente avendo l'interessato mostrato la seria volontà di sottoporsi a tale percorso.

2. La presentazione dell'istanza all'Autorità giudiziaria. Le verifiche sull'andamento e l'esito del percorso riabilitativo.

Quanto alla fase più prettamente giudiziaria si distingueranno le ipotesi di richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (eventualmente presentata anche in corso di indagini preliminari *ex* art. 447c.p.p.) dalle ipotesi di condanna a seguito di giudizio abbreviato o di giudizio dibattimentale.

2.1 Richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex artt. 444 e 447 c.p.p.) e dispositivo di sentenza.

In ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti:

- l'indagato/imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, formula istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* art. 444 c.p.p. (anche a seguito di giudizio immediato o di giudizio direttissimo), esplicitando la volontà di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione al percorso di recupero *ex* art. 165 comma 5 c.p. ed allegando all'istanza la dichiarazione di disponibilità alla presa in carico da parte dell'Ente con l'indicazione del contenuto del percorso di recupero;
- qualora la dichiarazione di disponibilità di cui sopra non sia stata ancora rilasciata il Giudice può disporre un congruo rinvio affinché il difensore si munisca di essa contenente anche indicazione del contenuto del percorso di recupero;

- nel caso di presentazione della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti nella fase delle indagini preliminari *ex* art. 447 c.p.p., la stessa dovrà essere accompagnata dalla domanda presentata all'Ente e, ove possibile, dalla dichiarazione di disponibilità alla presa in carico da parte dell'Ente con il programma contenente l'indicazione del contenuto del percorso di recupero nonché della prova della comunicazione dell'istanza con i relativi allegati attinenti al percorso di recupero al Pubblico Ministero per il consenso. In ogni caso detta dichiarazione, nonché il programma contenente la descrizione del percorso di recupero dovranno essere prodotti entro la data fissata per l'udienza in camera di consiglio;
- il Giudice, in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 165 comma 5 c.p., sulla base della dichiarazione e della documentazione fornita dall'Ente, accerta e valuta l'idoneità del percorso di recupero e pronuncia sentenza di applicazione della pena concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dovrà indicare:

A) il termine entro il quale dovrà essere completato il percorso di recupero tenendo conto delle indicazioni di durata del programma fornite dall'Ente nella propria dichiarazione di disponibilità, che potrà giungere sino a due anni e, in casi particolari, potrà essere determinato anche in misura maggiore;

B) l'ordine alla cancelleria di trasmettere, una volta che la stessa sia divenuta irrevocabile, copia della sentenza all'Ente e all'UEPE territorialmente competente;

C) la richiesta all'UEPE di riferire tempestivamente all'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica eventuali rilevanti violazioni del percorso nonché l'eventuale interruzione ingiustificata del percorso medesimo;

D) la richiesta all'UEPE di riferire l'esito del percorso all'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica al termine del programma riabilitativo.

2.2 Condanna a seguito di giudizio abbreviato o di giudizio dibattimentale e dispositivo di sentenza.

In ipotesi di giudizio abbreviato o di giudizio dibattimentale, qualora il difensore intenda chiedere, anche in via subordinata rispetto a istanze assolutorie, la sospensione condizionale, dovrà depositare la dichiarazione di disponibilità alla presa in carico da parte dell'Ente con il programma contenente l'indicazione del contenuto del percorso di recupero entro e non oltre la data fissata per la discussione del processo. In difetto di ciò, il Giudice potrà comunque, ove lo ritenga, prima della pronuncia, concedere congruo rinvio affinché il difensore valuti di depositare la dichiarazione di disponibilità alla presa in carico da parte dell'Ente con il programma contenente l'indicazione del contenuto del percorso di recupero.

Una volta accertata e valutata l'idoneità del percorso e concesso il beneficio, nella sentenza dovranno essere indicati:

A) il termine entro il quale dovrà essere completato il percorso di recupero tenendo conto delle indicazioni di durata del programma fornite dall'Ente nella propria dichiarazione di disponibilità, che potrà giungere sino a due anni e, in casi particolari, potrà essere determinato anche in misura maggiore;
B) l'ordine alla cancelleria di trasmettere, una volta che la stessa sia divenuta irrevocabile, copia della sentenza all'Ente e all'UEPE territorialmente competente;
C) la richiesta all'UEPE di riferire tempestivamente all'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica eventuali rilevanti violazioni del percorso nonché l'eventuale interruzione ingiustificata del percorso medesimo;
D) la richiesta all'UEPE di riferire l'esito del percorso all'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica al termine del programma riabilitativo.

3. Le verifiche sull'andamento e l'esito del percorso riabilitativo.

Ferme le comunicazioni regolamentate tra UEPE e Enti e previa opportuna interlocuzione dell'Ente con il condannato e/o il suo difensore, le violazioni stimate rilevanti, l'ingiustificata interruzione o l'esito negativo del percorso di recupero saranno comunicati da UEPE all'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica.

Detto Ufficio valuterà la promozione dell'incidente di esecuzione al fine di chiedere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In caso di esito positivo del percorso di recupero, l'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica Procura archivierà il relativo procedimento di esecuzione.

Allegati:

1 Scheda da compilare a cura del soggetto richiedente
2a - 2b Moduli "privacy" Icarus e InfraMente
3a - 3b Documenti descrittivi del programma

Como, lì 11.12.2024

Presidente Vicario del Tribunale di Como

Dott. Carlo Cecchetti

Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Como

Dott. Massimo Astori

Ordine degli Avvocati di Como

Avv. Daniela Corengia

Camera Penale di Como e Lecco

Avv. Edoardo Pacia`

UEPE di Como

Dott.ssa Maria Trimarchi

Fondazione Somaschi ONLUS – Unità locale Consultorio Icarus

Piergiorgio Novelli

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile, 2 - 20121 MILANO (MI)
C. F. 97597340153 - P. IVA 07657150962

Associazione InfraMente

Dott.ssa Francesca Ballabio